


Corso di formazione

I servizi socio-sanitari nella legislazione nazionale e della regione Marche

**Legislazione sociale e sanitaria.
La normativa nazionale**

Moie di Maiolati (AN)
2 marzo 2010

Fabio Ragaini
Gruppo Solidarietà – www.grusol.it



La Costituzione

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale di Paese.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per legge (...)

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione volontaria...

Legge Costituzionale n. 3-2001

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

- Spetta allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

In sanità legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato

Nei servizi sociali la competenza è esclusiva delle regioni

ASSISTENZA SOCIALE

L. 328/2000 e norme attuative

Il D. lgs 112/98 - Art. 128-134

I Servizi sociali

- prima della legge di riforma del 2000
Dpr 616-77 (trasferimento funzioni amministrative alle regioni compresa "assistenza e beneficenza pubblica"); D. Lgs 112-98 (Conferimento funzioni, stato, regioni, enti locali)

- dopo la riforma Costituzionale 3-01
competenza esclusiva delle Regioni

Il decreto legislativo n. 112-1998

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Il D. lgs 112/98, ripreso poi dalla 328/2000, indica la funzione dei servizi sociali. "il complesso delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. I compiti di erogazione dei servizi, delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni conferite, ai comuni ai sensi dell'art. 131, comma 2, del citato decreto legislativo.

Legge 328 - Art. 2 (Diritto alle prestazioni)

- **Comma 2.**
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- **Comma 3.**
I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

SANITA'

L. 833/78



D. lgs 502/92

D. lgs 517/93



D. lgs 229/99

(RIFORMA TER)

La sanità dopo la legge costituzionale

Art. 26 - legge 833-1978 *Prestazioni di riabilitazione*

"Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle Unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'USL quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge (...)"

La programmazione ospedaliera e il finanziamento

- La programmazione nazionale dei posti letto ospedalieri (acuti e riabilitazione-lungodegenza)
- Dotazione e finanziamento
- Remunerazione. DRG e pagamento a giornata di degenza (abbattimento della tariffa al sessantesimo giorno)
- La programmazione residenziale extraospedaliera (dotazione e finanziamento)

La partecipazione economica degli utenti al costo dei servizi

- Nei servizi sanitari
- in quelli sociosanitari
- in quelli sociali

- Le quote alberghiere o quote sociali

- La normativa di riferimento nei servizi sociali.
 - Decreto legislativo 109/1998
 - Decreto legislativo 130/2000

Il governo del sistema dei servizi sanitari e sociali

- Le aziende sanitarie locali
- I Comuni (gli ambiti)

- Le figure professionali in sanità e nei servizi sociali
- La delega alla USL/ASL (l'ambito territoriale)